

**VIVERE A COAREZZA**  
Libera Associazione per una vita normale

Sede c/o Circolo Cooperativa, Via Fiume, 14  
21010 Golasecca-Coarezza (VA)  
Tel. 0331/253.277



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0018992 del 07/08/2012

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Viale Cristoforo Colombo 44  
00147 ROMA

Alla Direzione Generale Valutazione di Impatto Ambientale.

**OGGETTO : Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.26 del D.lgs 152/06 e s.m.i. relativa al nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Milano Malpensa. Integrazioni volontarie S.E.A. S.p.a. -Invio di istanze, osservazioni e pareri ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.-.**

Con riferimento alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.26 del D.lgs 152/06 e s.m.i. relativa al nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Milano Malpensa presentato da ENAC/SEA e pubblicato sulla stampa in data 20 Maggio 2011, e in riferimento alle nuove integrazioni pubblicate in data 5 Giugno 2012 si inviano le seguenti osservazioni :

In data 11/07/2011 venivano da noi formulate osservazioni sullo studio di Impatto Ambientale relativo al Nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Malpensa, chiedendo che fosse espresso parere ambientale negativo. Le osservazioni sono state acquisite al Vostro protocollo in data 22/07/2011. Da parte nostra si sottolineava l'illegittimità della procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) dovendo la stessa essere sostituita dalla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). Le nostre valutazioni erano argomentate e supportate dalla specifica normativa elencata puntualmente.

Tra cui -D.Lgs. 152/2006-:

#### **Art. 4. Finalità**

.....

.....



**3-La valutazione ambientale di piani, programmi (valutazione ambientale strategica, VAS) ha la finalità di:** Assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di

informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4 a) Di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.


**Art. 6. Oggetto della disciplina.**

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. **La valutazione (VAS) viene effettuata per tutti i piani e i programmi:**a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni. (Z.P.S.-Zone di Protezione Speciale- o S.I.C.-Siti di Importanza Comunitaria-).L'art.5 del D.P.R.8/09/1997, nr.357 prevede espressamente che nella programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. E che gli atti (piani-programmi) da sottoporre alla valutazione di incidenza, nel caso di rilevanza nazionale, sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In esecuzione dell'art.6, c.2, lett.b) del D.Lgs.152/ 2006 nella programmazione territoriale del nuovo Master Plan di Malpensa si deve verificare l'eventuale presenza di siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, con relativa valutazione di incidenza .

Si affermava che il nuovo Master Plan di Malpensa in presenza di siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) o siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC) e della conseguente valutazione di incidenza deve essere sottoposto a VAS.

Si sottolineava che in tale ottica già si era mossa la Regione Lombardia, secondo la quale *La valutazione di incidenza è ritenuta necessaria per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura (SIC e ZPS) singolarmente o congiuntamente, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (art.7 Del.C.R. Lombardia nr.351/2007).*



E ancora si precisava che nell'adozione ed approvazione del P.G.T. e dei piani attuativi **in cui la valutazione di incidenza è obbligatoriamente prevista** ( Comuni del Parco Ticino, nel cui territorio si trovano i siti Rete natura 2000 SIC e ZP,) la Regione Lombardia **richiede obbligatoriamente la procedura di VAS e non di VIA (art.4 Del.C.R. Lombardia nr.351/2007).**

Risultando oltre che illegittimo assurdo e fuori di ogni logica e ragione che si obblighino i Comuni alla VAS nella formazione del P.G.T. o di piani attuativi, in presenza di siti protetti (ZPS e SIC), e la VAS non sia obbligatoriamente imposta per il nuovo Master Plan di Malpensa dai risvolti molto più invasivi e dirompenti.

Nel caso specifico si sottolineava che il Nuovo Master Plan di Malpensa coinvolge ed ha:

**Un pesante impatto:**

**-sul SIC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate e ZPS Boschi del Ticino.**

**Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2010014** "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate", proposto con D.G.R. Lombardia 8 agosto 2003 n. 7/14106 e approvato con Decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004.

**-sulla Zona di protezione Speciale ZPS IT2080301** " Boschi del Ticino", proposta con D.G.R. Lombardia 15 ottobre 2004 n.7/19018 " Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori .

**-sul Sito di Importanza Comunitaria SIC Brughiera del Dosso IT2010012 (Vizzola Ticino-Somma Lombardo).**

**-sul Sito di Importanza Comunitaria SIC Brughiera del Vignano IT2010010 (Somma L.-Golasecca).**

**- E aggiungiamo sul Sito di Importanza Comunitaria SIC Ansa di Castelnovate IT2010013.**

**-un pesante impatto su o meglio la distruzione della Brughiera del Gaggio in Lonate Pozzolo.** Situata immediatamente a sud del sedime aeroportuale verrebbe irrimediabilmente distrutta e definitivamente interrotta la continuità tra la parte Nord del Parco del Ticino, quella che va dal Lago Maggiore fino alla fine della provincia di Varese e quella ricompresa nelle provincie di Milano e Pavia.

Le aree in questione sono completamente inserite all'interno del parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e in buona parte all'interno dei confini del parco naturale(L.R.12 dicembre 2002 n.311), che coincide con la fascia di rispetto venatorio.

Il monitoraggio dei boschi effettuato negli ultimi anni dal Parco del Ticino ha evidenziato un deperimento della vegetazione all'interno dei SIC Brughiera del Dosso, Ansa di Castelnovate, Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate e della ZPS Boschi del Ticino (tra cui Brughiera del Vignano in Somma Lombardo e Golasecca), soprattutto per quanto riguarda i boschi pregiati di querce.

Gli interventi del nuovo Master Plan darebbero il colpo definitivo alla distruzione di questi siti ambientali vitali per l'ecosistema, l'ambiente in generale e la salute dei cittadini.

**Si concludeva che conseguentemente ricorre l'obbligo della V.A.S. e si chiedeva che fosse espresso parere** negativo sullo studio di impatto ambientale relativo al nuovo Master Plan di Malpensa.

Di fronte alle nostre osservazioni SEA, nelle osservazioni volontarie integrative, tende a sottrarre alla V.A.S. il nuovo MASTER PLAN di Malpensa perché i siti in questione non intercettano la perimetrazione del sedime aeroportuale. Così infatti si esprime S.E.A. a pagina n.62 e 63 della relazione introduttiva : "**4.2 Il rapporto con la disciplina di tutela ambientale: Per quanto attiene i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale, è stato verificato attraverso l'analisi delle cartografie elaborate nei Piani competenti e attraverso il Sito Web istituzionale del MATTM "Atlante Italiano" che non vi sono perimetrazioni ricadenti nelle aree interessate dalle azioni oggetto di studio**".

Riesce veramente difficile comprendere e sostenere tale affermazione; come se ci trovassimo di fronte ad un'opera facilmente circoscrivibile entro i suoi confini fisici, ignorando volutamente che gli effetti del nuovo Piano e Programma vanno oltre il semplice sedime aeroportuale e investono un ampio territorio nelle sue componenti dell'aria, del rumore, delle acque e con innegabili riflessi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini che in tali ambienti vivono. Il nuovo Master Plan investe un territorio caratterizzato dalla presenza di *Siti di Importanza Comunitaria (SIC)* e di *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* come già precisato nelle nostre osservazioni (pg.4 e 5)

La S.E.A. non ha potuto ignorare la presenza dei siti protetti e li ha elencati:

*" I SIC e le ZPS presenti in prossimità del sedime aeroportuale sono:*

*Siti di Importanza Comunitaria (SIC) secondo direttiva "Habitat" 92/43/CEE:*

*Brughiera del Vigano IT2010010*

*Brughiera del Dosso IT2010012*

*Ansa di Castelnovate IT2010013*

*Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate IT2010014*

*Zone di Protezione Speciale (ZPS) secondo Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE:*

*Boschi del Ticino IT2080301*

*Aree istituite sia come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) sia come Zona di Protezione Speciale (ZPS): Valle del Ticino IT1150001*

Ma ha cercato poi di salvare la procedura di V.I.A. dicendo che pur essendoci all'interno del piano-Programma Master Plan i siti S.I.C. e le zone Z.P.S. di rilevanza comunitaria, gli stessi non sono toccati dal sedime aeroportuale.

Siti importanti di interesse prioritario e comunitario, i quali però, afferma S.E.A., non intercettano la perimetrazione del sedime aeroportuale.

In realtà la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che per le loro caratteristiche si diversificano da semplici progetti di opere, queste sì caratterizzate da confini e delimitazioni precise. Un Piano-programma ha invece un respiro più ampio, abbraccia un territorio nel suo insieme, che comprende sia l'individuazione della aree per le opere da realizzare, sia tutte le zone investite dalle opere stesse in tutte le varie componenti; in tale contesto, nel piano programma la valutazione degli impatti supera il semplice confine delle aree dei progetti allargandosi, nell'ambito della programmazione e del piano complessivo, a tutto il resto, a tutto l'ambiente su cui l'opera e le opere si riverberano.

Del resto anche i Comuni quando redigono i loro Piani di Governo del Territorio o i loro Piani attuativi, nella loro programmazione e pianificazione individuano una parte del territorio che rientra

nella cosiddetta zona I.C. (di iniziativa comunale) e quindi nella loro competenza; restano fuori dal perimetro della loro competenza le zone di competenza del Parco del Ticino, le zone SIC e ZPS; aree che non rientrano nel perimetro di competenza "comunale" sono fuori dal perimetro di competenza "comunale" non toccano il perimetro di competenza "comunale" ma questo non esonera i Comuni dalla valutazione di incidenza e **dall'obbligo della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) in presenza di aree SIC e ZPS.**

Ed è la stessa SEA che finisce poi per concordare con quanto da noi osservato quando nell' **allegato 5-Relazione paesaggistica (pg.14 e 15)**- individua e disciplina l'area di riferimento, distinguendo:

-il *sito*

**interessato dal progetto**, corrisponde all'area del sedime aeroportuale, così come definito nel progetto di Nuovo Master Plan Aeroportuale; è ubicato in provincia di Varese ed interessa il territorio dei comuni di Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino (*Figura 1.4a dello Studio di Impatto Ambientale*).

- *Area Vasta*, **intesa come area soggetta alle potenziali interferenze derivanti dalla presenza dell'aeroporto esistente e dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto di Nuovo Master Plan Aeroportuale**; è stata definita in modo da comprendere il territorio interessato dagli effetti del rumore degli aeromobili, che si estende nel territorio di due regioni (Piemonte e Lombardia), di tre province (Milano, Novara e Varese).

L'*Area Vasta* comprende dunque il territorio dei comuni di:

- Golasecca, Vergiate, Arsago Seprio, Besnate, Gallarate, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate e Vizzola Ticino, situati in provincia di Varese;

- Castano Primo, Nosate, Vanzaghello, Turbigo e Robecchetto con Induno, rientranti nella provincia di Milano

Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia, situati in provincia di *Novara*.

***E ancora a pag. 14 a proposito di Aree Protette***

***identifica l'area di studio con le seguenti connotazioni e peculiarità:***

L'*Area di Studio* risulta **inserita interamente nella perimetrazione del Parco del Ticino, in territorio sia lombardo che piemontese. Il territorio si caratterizza per gli elementi di valenza naturalistica; le aree di massima tutela della naturalità si attestano lungo la valle fluviale...**

## ***Parco del Ticino***

Nel territorio del Parco, all'interno dell'*Area di Studio*, sono presenti numerosi centri abitati ed importanti sistemi infrastrutturali, tra cui l'aeroporto. Vi sono testimonianze storiche collocate in un articolato paesaggio prevalentemente a vocazione agricola, dove sopravvivono mulini e cascate.

**Il parco, nel territorio lombardo, si trova al centro di un sistema di aree protette**

### *Rete Natura 2000*

**Nel complesso della Valle del Ticino ricadono 15 aree della Rete Natura 2000 (Tabella 2.2.1.2a): si tratta di due Zone a Protezione Speciale e 14 Siti di Importanza Comunitaria (un'area è contemporaneamente ZPS e SIC); di queste aree due sono interamente incluse nell'*Area di Studio* oggetto della presente descrizione (IT2010012 Brughiera del Dosso e IT2010013 Ansa di Castelnovate) e tre la intersecano in vario grado (IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, IT2010010 Brughiera del Vigano, IT2080301 Boschi del Ticino, IT1150001 Valle del Ticino).**

Una ammissione chiara dell'interferenza del Master Plan sui siti protetti S.I.C. e Z.P.S.

Una conferma delle osservazioni da noi fatte e della **necessità della V.A.S.**

Obbligo della V.A.S. discendente anche dalle altre nostre osservazioni, che restano confermate:

A) -la realizzazione di una **pista superiore a 1.500 metri** (2.400, pg.74 della relazione introduttiva) **richiede la VAS** ai sensi del citato art.6 D.Lgs.152/2006:

***“La valutazione (VAS) viene effettuata per tutti i piani e i programmi:***

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

L'All. II... 10) elenca tra gli altri i seguenti progetti:

- *tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;*”

B) Il Nuovo Master Plan **integra e sostituisce il precedente Piano Regolatore Aeroportuale del 1985. Ed in quanto tale deve avere la stessa forza normativa.** A tutti gli effetti, quindi, il nuovo Master Plan è un **atto di Pianificazione Territoriale** e per questo deve essere sottoposto a **procedura di V.A.S.**

Si rimanda per il resto all'integrale contenuto delle nostre osservazioni dell'11/07/2011, pervenute a codesto Ministero in data 22/07/2011.

**Per quanto sopra ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. ;**

Esaminato lo studio di impatto ambientale e le osservazioni integrative volontarie S.E.A. ;

**SI CHIEDE**

**che venga espresso parere ambientale negativo sullo Studio di Impatto Ambientale relativo al Nuovo Master Plan dell'Aeroporto di Malpensa e/o parere di irricevibilità e/o di improcedibilità.**

Somma Lombardo 25/07/2012

Il Comitato Vivere a Coarezza

COMITATO DI  
QUARTIERE

Silvano Ferrario  
Fedra De Felice

Alberto  
Silvano  
Giovanna Ferrario